

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Causa C-143/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all'Unione europea — Direttiva 2002/22/CE — Applicazione nel tempo — Competenza della Corte)

(2010/C 51/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Távközlési Rt.

Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003 L 236, pag. 33), degli artt. 10 CE, 87, n. 1, CE e 249 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica — Disciplina nazionale relativa ai meccanismi di ripartizione dei costi che prevede l'applicazione di norme incompatibili con la direttiva per quanto attiene al finanziamento dei servizi universali forniti durante l'anno precedente all'adesione all'Unione europea dello Stato membro di cui trattasi

Dispositivo

L'art. 13, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), nonché l'allegato IV di quest'ultima non si applicano ai fatti di una controversia come quella di cui alla causa principale, che verte su un contributo nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiesto da determinate autorità della Repubblica di Ungheria per l'anno 2003.

⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — IFB Stroder Srl/Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-198/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/105/CEE — Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano — Art. 4 — Blocco dei prezzi — Riduzione dei prezzi)

(2010/C 51/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrente: IFB Stroder Srl

Convenuta: Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8) — Specialità mediche sottoposte a blocco dei prezzi — Modalità di determinazione di un'eventuale riduzione dei prezzi

Dispositivo

- 1) L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l'adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.
- 2) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.

3) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.

4) L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell'obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri tipi di spesa.

5) L'art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:

— gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un'impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza di tali misure;

— essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo, e

— la partecipazione concreta dell'impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall'altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Caen — Francia) — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria della Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

(Causa C-333/09) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — Principio di parità di trattamento — Licenziamento per motivi economici — Mancanza di collegamento con il diritto comunitario — Manifesta incompetenza della Corte)

(2010/C 51/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud'hommes de Caen

Parti

Ricorrente: Sophie Noël

Convenuti: SCP Brouard Daude, liquidatore incaricato della liquidazione giudiziaria di Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil de Prud'hommes de Caen (Francia) — Interpretazione dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Interpretazione dell'art. 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — Licenziamento per motivi economici — Licenziamento per motivi personali — Disposizioni nazionali asseritamente contrarie alle summenzionate norme — Violazione del principio di parità di trattamento

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sollevate dal Conseil de prud'hommes de Caen con decisione dell'11 giugno 2009.

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009